



FNOMCeO

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI CAO  
LORO EMAIL**

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA		
0002242		
DATA PROTEZIONE:	DATAZIONE:	E
05-06-2012	0101	E

**Oggetto: art. 1, comma 2, DL 57/2012 – proroga al 31 dicembre 2012 dell'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi. Requisiti che deve avere il titolare dello studio odontoiatrico che svolge direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Organizzazione corso per TUTOR per i Presidenti CAO.**

Cari Presidenti,

come è noto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge in titolo, modificando l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni **proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012** il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono porre in essere l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.

Ciò detto si è predisposto un modello di autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi specifico per il titolare di studio odontoiatrico con dipendenti che svolga direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione protezione. (All. n. 1).

In proposito si evidenzia che:

- **l'attività odontoiatrica non richiede l'obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del Medico competente;**
- **non è obbligo del titolare dello studio odontoiatrico di nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto esso è nominato/eletto direttamente dai lavoratori (in caso di mancata nomina/elezione da parte dei lavoratori conservare nel proprio studio il verbale di mancata elezione del RLS);**
- **negli studi odontoiatrici, che occupano fino a cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 34 D.Lgs. 81/08). In questo caso il titolare dello studio odontoiatrico dovrebbe fare un corso antincendio (si ritiene che, essendo in uno studio odontoiatrico il rischio di incendio basso, il corso avrà durata di 4 ore).**

Altro aspetto importante su cui si ritiene utile soffermarsi sono i **requisiti che deve avere un titolare di uno studio odontoiatrico che svolga direttamente le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08**. Tutto questo ovviamente alla luce dell'Accordo 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e

protezione dei rischi pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 8 del 11 gennaio 2012.

- Il titolare dello studio odontoiatrico che abbia già svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011(GU del 11 gennaio 2012), il corso di 16 ore ai sensi dell'art. 3 del decreto 16 gennaio 1997, dovrebbe svolgere un corso di aggiornamento che ha periodicità quinquennale di 14 ore.
- Il titolare dello studio odontoiatrico che svolge direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione da data anteriore al 31 dicembre 1996 e, quindi, che era esonerato dalla frequenza dei corsi ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato, dovrebbe svolgere un corso di aggiornamento di 14 ore entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2011).
- Il titolare dello studio odontoiatrico non rientrante nelle ipotesi precedentemente illustrate e che, quindi, ex-novo voglia svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrebbe svolgere un corso di formazione della durata di 48 ore; successivamente con periodicità quinquennale dovrebbe svolgere 14 ore di aggiornamento. Costoro, qualora volessero svolgere direttamente le funzioni di RSPP potrebbero però godere della disposizione transitoria di cui al punto 11 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni che sancisce, che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare il corso di 48 ore i datori di lavoro che abbiano frequentato entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (12 luglio 2012) un corso di formazione formalmente e documentalmente approvato rispettoso delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 1997 (durata minima di 16 ore).

Appare inoltre significativo sottolineare che, se non dovessero intervenire modifiche, l'attività odontoiatrica rientrerebbe nel rischio alto (sanità - assistenza sanitaria).

Come Presidente della CAO Nazionale mi attiverò per organizzare a Roma un corso di formazione per tutor in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per tutti i Presidenti delle CAO.


Al tempo stesso si valuterà correlativamente la possibilità di organizzare nelle sedi provinciali i corsi di formazione e di aggiornamento per i titolari degli studi odontoiatrici, in quanto gli Ordini professionali del settore specifico di riferimento sono individuati dal legislatore quali soggetti formatori.

Si allega inoltre, per opportuna conoscenza, copia della sentenza della Corte Suprema di Cassazione Penale n. 18154/12 inerente all'esercizio abusivo della professione (All. n. 2)

Con l'occasione Vi invio i miei più cordiali saluti, rilevando che, considerata la complessità della materia, gli uffici competenti della Federazione sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Giuseppe Renzo

All. n. 2



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

ALL N° 1



**AUTOCERTIFICAZIONE DELL'EFFETTUAZIONE DELLA  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  
(ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
in qualità di Datore di Lavoro dello studio odontoiatrico con sede legale in  
\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che lo studio non occupa più di 10 lavoratori;
- che lo studio non rientra tra le attività considerate dall'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) e g) del D.Lgs. 81/08;

**AUTOCERTIFICA**

- di aver adempiuto, per l'attività di cui sopra, all'obbligo della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- di aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati:
  - a) individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
  - b) elaborando quando necessario le procedure richieste per svolgere in sicurezza le varie attività e prestazioni professionali;
  - c) programmando l'esecuzione delle conseguenti misure di prevenzione;
  - d) programmando gli interventi di informazione e formazione per:
    - i lavoratori,
    - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- di svolgere direttamente in quanto medico-odontoiatra la funzione di incaricato dell'attuazione delle misure di primo soccorso;

**PRECISA INOLTRE** (barrando la casella corrispondente alle caratteristiche del proprio studio)

- la valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 17, lett. a), del D.Lgs. 81/08;
- la valutazione è stata realizzata previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Sig.re/Sig.ra \_\_\_\_\_  
e che lo stesso è stato informato sull'esito del processo valutativo (se eletto da parte dei lavoratori);
- che i lavoratori non hanno provveduto a nominare/eleggere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (questo punto è alternativo al precedente);
- che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni è lo stesso datore di lavoro Dott./ssa \_\_\_\_\_;
- che la funzione di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione è svolta ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni dallo stesso datore di lavoro Dott./ssa \_\_\_\_\_  
(solo negli studi odontoiatrici che occupano fino a cinque lavoratori);
- che la funzione di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione è svolta dal  
Sig.re/Sig.ra \_\_\_\_\_  
(negli studi odontoiatrici che occupano più di cinque lavoratori);

- che in seguito alla valutazione effettuata si ritiene che l'attività svolta non richieda sorveglianza sanitaria e quindi non sia necessaria la nomina del Medico competente;
- che sono stati considerati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato);
- che sono state identificate le misure che garantiscono il miglioramento nel tempo della sicurezza raggiunta;
- copia della presente certificazione viene trasmessa in data odierna al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato/eletto da parte dei lavoratori)

Data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

## 31.05.2012 Corte di Cassazione – Penale – (reclusione per il dentista che consenta l'esercizio abusivo della professione)

### Il fatto

Con sentenza del 2008, il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato un odontotecnico e l'odontoiatra titolare dello studio alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, il primo per esercizio abusivo della professione, il secondo per aver concorso nel reato. La Corte d'Appello di Trieste, a seguito di impugnazione, ha confermato la sentenza di primo grado.

### Il diritto

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, relativamente alla posizione dell'odontoiatra ha osservato che risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento, da parte di persona non autorizzata, di una attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Nella vicenda specifica si è accertato che il dentista era a conoscenza della attività abusiva svolta dal suo collaboratore avendo proceduto personalmente alla prescrizione dell'antibiotico dopo un intervento eseguito dall'odontotecnico.

### Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.  
 [Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 18154 del 14.05.2012

*omissis*

### Svolgimento del processo

1. - Con sentenza dell'11 giugno 2008 il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato M.L. e A.R. alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ciascuno, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., pena interamente condonata.

Sulle impugnazioni degli Imputati la Corte d'appello di Trieste ha accolto la richiesta, formulata dal solo M., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Secondo l'imputazione M., di professione odontotecnico, avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra nello studio dentistico di A., regolarmente abilitato all'esercizio odontoiatrico, con il quale lavorava.

La vicenda processuale trae origine dalla denuncia di B. M., la quale ha riferito di avere subito una serie di estrazioni dentarie da parte di M. e di essersi resa conto che questi non avrebbe potuto svolgere tale attività quando, di fronte alla necessità di prescrivere una cura antibiotica a seguito di un'infezione manifestatasi dopo l'intervento, si era rivolto a A. per farsi redigere la ricetta.

I giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità di M., indicato dalla B. come la persona che ha effettuato l'estrazione dentaria; mentre per A. hanno sostenuto trattarsi di una responsabilità di tipo concorsuale.

2. - Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

2.1. - Nel suo ricorso M. ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 192 c.p. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da B.M., ritenute credibili nonostante la evidente inattendibilità della testimonianza resa, in cui afferma, tra l'altro, di non avere mai prestato il consenso all'estrazione e di non essersi resa conto di avere subito l'estrazione di tredici denti nel corso delle due sedute cui è stata sottoposta;

- violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria;

- violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 e art. 587 c.p.p., in quanto i giudici gli hanno erroneamente negato l'estensione degli effetti della circostanza attenuante collegata all'avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa da parte del coimputato A..

2.2. - Nel ricorso presentato dal difensore di A. vengono dedotti i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 110 e 192 c.p.p. e conseguente vizio di motivazione, in quanto si sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata non abbia indicato in che modo l'imputato avrebbe concorso, anche solo moralmente, nel reato commesso da M., dall'altro, che i giudici hanno fondato il loro giudizio sulle dichiarazioni inattendibili di B.M.;

- violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e all'omesso esame delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., riguardanti nuove prove emerse successivamente al giudizio di primo grado;

- violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione, per non avere la Corte esteso ex art. 587 c.p.p. ad A. la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'avvenuto risarcimento in favore della persona offesa.

### **Motivi della decisione**

3. - I ricorso sono entrambi infondati.

3.1. - Riguardo alla posizione di M. la sentenza ha considerato attendibile le dichiarazioni rese dalla B.: i giudici hanno sottolineato che la teste ha riconosciuto nell'imputato l'autore delle estrazioni dentarie e hanno ritenuto irrilevanti le censure difensive dirette ad evidenziare alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni, inidonee ad intaccare il contenuto fondante delle accuse. Del resto il ricorrente, con il primo motivo, non fa altro che riproporre le stesse deduzioni già sollevate in appello, senza prendere neppure in considerazione le motivazioni offerte dalla sentenza d'appello in ordine alla attendibilità della testimone.

Inammissibile è il secondo motivo, in quanto del tutto generico e aspecifico nel lamentare la mancanza di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria, omettendo finanche di indicare quali sarebbero state le nuove prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado.

Infondato è il terzo motivo, sebbene per ragioni diverse da quelle affermate dalla Corte territoriale che si è riferita ad un indirizzo giurisprudenziale che considera l'attenuante in oggetto di natura soggettiva.

Questo Collegio ritiene, sulla base di una recente decisione delle Sezioni unite, che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani), circostanza quest'ultima che non si rinviene nella presente fattispecie, in cui l'imputato non ha neppure rappresentato la semplice intenzione di riparare il danno cagionato.

3.2. - Quanto alla posizione di A. la sentenza ha correttamente motivato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato posto in essere dal coimputato. Infatti, risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Sez. 6, 9 aprile 2009, n. 17894, Zuccarelli): nella specie è evidente che A. fosse stato a conoscenza dell'attività abusiva svolta dal suo collaboratore, come dimostra la vicenda, riferita dalla B., della prescrizione dell'antibiotico dopo l'intervento eseguito dal M..

Per quanto riguarda le censure sulla pretesa inattendibilità della testimone valgono le considerazioni svolte in precedenza.

Infondato è anche il secondo motivo, in quanto correttamente la Corte d'appello non ha preso in considerazione le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 391-ter c.p.p., prodotte nel corso dell'udienza, in mancanza di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Inammissibile è l'ultimo motivo proposto dal momento che il ricorrente lamenta la mancata estensione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, nonostante gli sia stata riconosciuta.

4. - All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

---

**Centro Studi di Diritto Sanitario** - C.so Giannone 86 - 81100 Caserta  
Tel 0823 279352 fax 0823 446980 [info@dirittosanitario.net](mailto:info@dirittosanitario.net)